



SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

IL RESPONSABILE

**PAOLA BISSI**

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

Ai Responsabile del Servizio Commercio/SUAP  
dei Comuni della Regione Emilia-Romagna

Oggetto: nuove norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche in forma hobbistica:

- legge regionale 23/2018;
- deliberazione di Giunta regionale 328/2019;
- deliberazione di Giunta regionale 805/2019.

Indicazioni operative.

Con la **legge regionale 21 dicembre 2018, n. 23** (Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 4), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 406 del 21 dicembre 2018, sono state apportate modifiche alla disciplina del commercio su aree pubbliche in forma hobbistica.

In particolare, l'art. 2 ha introdotto due modifiche all'art. 6 ( *Mercati e fiere* ) della l.r. 12/1999. La prima contiene la precisazione secondo cui gli hobbisti sono in ogni caso operatori commerciali, benché non professionali, intendendo così chiarire che non sono qualificabili come hobbisti soggetti che non esercitano attività di commercio, ma di altra natura, come ad esempio la vendita di opere del proprio ingegno creativo. La seconda modifica consiste nella definizione di una nuova fattispecie di manifestazione in cui viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica: i mercatini storici con hobbisti. I mercatini storici con hobbisti vengono qualificati come mercatini degli hobbisti che, alla data dell'entrata in vigore della nuova disposizione, si svolgono da almeno dieci anni nei Comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e nei Comuni con popolazione pari o superiore a trentamila abitanti istituiti, negli ultimi cinque anni, per fusione di Comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti. Si tratta, pertanto, di un elenco di manifestazioni che non potrà subire variazioni, se non in diminuzione per soppressione delle manifestazioni da parte dei Comuni, rispetto alla sua consistenza iniziale.

L'art. 3 apporta modifiche alla disciplina del commercio in forma hobbistica di cui all'art. 7 bis della l.r. 12/1999 in conseguenza dell'introduzione dei mercatini storici con hobbisti e consentendo a ciascun hobbista, oltre alla possibilità di partecipare ad un maggior numero di manifestazioni con hobbisti, di poter ottenere anche un maggior numero di tesserini in un arco temporale più ampio. Ciascun tesserino, infatti, ferme restando la validità di un anno e la possibilità di acquisirne non più di uno all'anno, consente al titolare di partecipare complessivamente a trenta manifestazioni, di cui dieci mercatini degli hobbisti e venti mercatini storici con hobbisti. Esaurite le possibilità di partecipazione ai mercatini storici con hobbisti, possono essere utilizzate per questi ultimi, ma non viceversa, eventuali possibilità di

Viale Aldo Moro n. 38 Torre  
40127 Bologna

Tel 051.5273353 - 6430  
Fax 051.5273024 - 6599

Mail: [comtur@regione.emilia-romagna.it](mailto:comtur@regione.emilia-romagna.it)  
Pec: [comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it)

INDICE    LIV. 1    LIV. 2    LIV. 3    LIV. 4    LIV. 5    ANNO    NUM    SUB.  
a uso interno: DP/ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_    Classif. | 877 | 450 | 20 | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | Fasc. | 2019 | 20 | \_\_\_\_\_

partecipazione a mercatini degli hobbisti, non ancora utilizzate. Fermo restando che ogni nucleo di residenti nella medesima unità immobiliare può ottenere il rilascio di un unico tesserino, il limite al numero di tesserini conseguibili viene elevato a quattro, anche non consecutivi, e la somma dovuta, a titolo di diritti di istruttoria, viene ridotta a euro 100,00. Qualora la gestione dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti venga affidata dal Comune a soggetti diversi, il controllo e la vidimazione rimangono a carico del Comune, che ne stabilisce le modalità operative.

L'art. 4 abroga l'art. 10 (*Clausola valutativa*) della l.r. 4/2013. La stessa viene reintrodotta al successivo art. 5 adeguata nei contenuti, nei riferimenti normativi e nella periodicità di svolgimento alle altre modifiche apportate dalla l.r. 23/2018.

L'art. 5 prevede infatti che, decorsi due anni dal momento in cui troveranno applicazione le disposizioni concernenti le caratteristiche e le modalità di rilascio del nuovo tesserino degli hobbisti, venga svolta, nell'ambito dell'Osservatorio regionale del commercio, un'analisi finalizzata alla valutazione dell'incidenza del commercio in forma hobbistica nel settore del commercio sulle aree pubbliche e stabilisce che l'Assemblea legislativa eserciti, tramite la Commissione assembleare competente, il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli articoli della l.r. 12/1999 che disciplinano il commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica.

L'art. 6 contiene una serie di disposizioni transitorie e finali tendenti a stabilire l'efficacia delle nuove norme, su cui si richiama in particolar modo l'attenzione. Esso prevede, infatti, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della l.r. 23/2018, la Giunta regionale approvi le modalità di individuazione dei mercatini storici con hobbisti e aggiorni le caratteristiche del tesserino identificativo degli hobbisti. Stabilisce, inoltre, che le disposizioni concernenti le caratteristiche (comma 3) e le modalità di rilascio (comma 5) del nuovo tesserino degli hobbisti troveranno applicazione il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti. Tale termine diviene inoltre rilevante ai fini del conteggio, secondo le nuove disposizioni, del numero di tesserini rilasciabili per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare, essendo infatti previsto che, a tal fine, non verranno tenuti in considerazione i tesserini precedenti, che infatti nello stesso momento cesseranno di essere efficaci.

Fino alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti, vale a dire:

- il tesserino è valido per un anno e dieci manifestazioni e non può essere richiesto più di due volte nell'arco di cinque anni per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare. A tale proposito occorre tener presente che per l'anno 2019 non sono state previste, a differenza di quanto avvenuto gli anni precedenti, disposizioni transitorie che consentano il rilascio di un ulteriore tesserino a chi ne abbia già ottenuti due e il prolungamento della validità dei tesserini rilasciati l'anno precedente oltre i consueti dodici mesi;
- il tesserino è rilasciato a fronte del pagamento di una somma pari a euro 200,00 a titolo di diritti di istruttoria e secondo il modello approvato con la d.g.r. 844/2013.

L'art. 6 della l.r. 23/2018 stabilisce, inoltre, che entro novanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. della deliberazione della Giunta regionale con cui vengono definite le modalità di individuazione dei mercatini storici con hobbisti, i Comuni nei quali si svolgono manifestazioni rientranti in tale tipologia provvedono ad adeguarne la relativa disciplina alle nuove norme, precisando che, in mancanza, si applicheranno le disposizioni generali stabilite con gli atti regionali.

In attuazione dell'art. 6, comma 1, della l.r. 23/2018, **con deliberazione di Giunta regionale n. 328 del 4 marzo 2019**, pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 99 del 3 aprile 2019, sono state definite le modalità per

l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti e sono state aggiornate le caratteristiche del tesserino identificativo degli hobbisti e delle comunicazioni che i Comuni fanno alla Regione a cadenza annuale.

Fermo restando che in base alla definizione contenuta all'art. 6, comma 1, lett. c ter) della l.r. 12/1999, i mercatini storici con hobbisti sono i mercatini degli hobbisti che, alla data dell'entrata in vigore della l.r. 23/2018, vale a dire il 5 gennaio 2019, si svolgevano da almeno dieci anni nei Comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti e nei Comuni con popolazione pari o superiore a trentamila abitanti, istituiti negli ultimi cinque anni per fusione di Comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti, con la d.g.r. 328/2019 è stato approvato l'elenco dei Comuni aventi tali caratteristiche, tenuto conto dei Comuni esistenti al 1° gennaio 2019 e della loro popolazione residente al 1° gennaio 2018.

Con tale deliberazione è stato inoltre stabilito che entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa sul B.U.R.E.R.T., i Comuni di cui all'elenco sopra citato individuano i mercatini storici degli hobbisti che si svolgono sul proprio territorio, trasmettendo il relativo atto alla Regione.

Su richiesta dell'A.N.C.I. Emilia-Romagna, in considerazione del fatto che la maggior parte dei Comuni della Regione sarebbe stata interessata dalle elezioni amministrative del 26 maggio 2019, con eventuale turno di ballottaggio il 9 giugno 2019, e conseguente limitazione dell'attività dei consigli comunali agli atti urgenti e improrogabili, dall'indizione dei comizi elettorali fino all'entrata in carica dei nuovi organi eletti, con **deliberazione di Giunta regionale n. 805 del 20 maggio 2019**, è stato prorogato al 30 settembre 2019 il termine entro cui i Comuni interessati di cui all'allegato 1 della d.g.r. 328/2019, individuano i mercatini storici con hobbisti che si svolgono sul proprio territorio e trasmettono alla Regione gli atti di individuazione di tali manifestazioni.

L'invio dell'atto di individuazione dei mercatini storici con hobbisti alla Regione dovrà avvenire, entro lo stesso termine del 30 settembre 2019, all'indirizzo p.e.c. dello scrivente Servizio [comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it), avendo cura di segnalare i recapiti telefonici e di posta elettronica (non certificata) dell'ufficio comunale a cui gli interessati potranno chiedere eventuali informazioni in merito.

L'atto di individuazione di un mercatino storico con hobbisti dovrà contenere, quali elementi essenziali per la sua finalità, l'attestazione relativa allo svolgimento da almeno dieci anni della manifestazione avente le caratteristiche di mercatino degli hobbisti, citando i riferimenti dell'atto di istituzione della manifestazione a prova della sua "storicità" almeno decennale, ed il riferimento all'istituzione come mercatino degli hobbisti ai sensi del comma 8 dell'art. 7 bis della l.r. 12/1999.

Entro i successivi sessanta giorni la Regione provvederà a pubblicare sul B.U.R.E.R.T. l'elenco dei mercatini storici con hobbisti del territorio regionale, sulla base dei dati inviati dai Comuni.

Si ribadisce che l'elenco dei mercatini storici con hobbisti è un elenco "statico", costituendo una rappresentazione delle manifestazioni aventi le suddette caratteristiche alla data del 5 gennaio 2019, e che lo stesso, pertanto, non potrà subire variazioni, se non in diminuzione nel caso di soppressione di talune manifestazioni da parte dei Comuni. In tal caso, i Comuni segnalano la soppressione di mercatini storici con hobbisti già inseriti nell'elenco, entro trenta giorni dalla soppressione stessa, e la Regione entro i successivi trenta giorni aggiorna l'elenco dei mercatini storici con hobbisti, pubblicandolo sul B.U.R.E.R.T. Anche tali comunicazioni andranno indirizzate allo scrivente Servizio, utilizzando l'indirizzo p.e.c. sopra indicato.

Con la d.g.r. 328/2019 sono stati approvati anche il nuovo facsimile del tesserino identificativo degli hobbisti e il nuovo modello dell'istanza ai fini del rilascio dello stesso, aggiornati a seguito delle modifiche agli articoli 6 e 7 bis della l.r. 12/1999 apportate dalla l.r. 23/2018.

Sono state, infine, aggiornate le caratteristiche delle comunicazioni che i Comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, relative al commercio su aree pubbliche in forma hobbistica. In particolare, le informazioni già richieste in base alla d.g.r. 844/2013 sono state integrate con un elenco riepilogativo concernente l'attività di vigilanza svolta e le relative risultanze, riportante il numero di controlli effettuati e il numero e la natura delle violazioni accertate. Tali comunicazioni dovranno essere trasmesse a questo Servizio a mezzo posta elettronica, secondo le indicazioni individuate dallo stesso.

Si richiama l'attenzione sul fatto che le disposizioni di cui alla d.g.r. 328/2019 concernenti:

- il nuovo facsimile di tesserino identificativo degli hobbisti
- il nuovo modello dell'istanza ai fini del rilascio del suddetto tesserino
- le nuove caratteristiche delle comunicazioni annuali alla Regione

troveranno applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti e da tale data sostituiranno quelle di cui ai punti 1), 2) e 3) lett. dalla a) alla c) del dispositivo della d.g.r. 844/2013 che, conseguentemente, saranno disapplicate.

Con la d.g.r. 805/2019 sono state però previste specifiche modalità di rilascio dei nuovi tesserini degli hobbisti, valide solo per la fase di prima attuazione della l.r. 23/2018. A fronte delle segnalazioni pervenute dai Comuni circa possibili criticità nel rilascio dei nuovi tesserini nei giorni immediatamente successivi a quando le disposizioni di cui all'art. 7 bis, commi 3 e 5, della l.r. 12/1999 troveranno applicazione, soprattutto in relazione ai mercatini degli hobbisti e ai mercatini storici con hobbisti che si svolgeranno in detto periodo, è stata previsto che la richiesta ed il rilascio del nuovo tesserino possano avvenire prima del termine di cui all'art. 6, comma 2, della l.r. 23/2018, ferme restando però l'efficacia e la durata di un anno del tesserino da detto termine, vale a dire dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti. In tal caso:

- l'istanza per l'ottenimento del tesserino è fatta utilizzando la modulistica approvata con la d.g.r. 328/2019 (allegato parte integrante 3), con la precisazione che oggetto della stessa è il nuovo tesserino da hobbista con efficacia differita al giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti;
- il nuovo tesserino da hobbista, conforme alla modulistica approvata con la d.g.r. 328/2019 (allegato parte integrante 2) è rilasciato con l'apposizione della dicitura "Il presente tesserino ha validità di un anno dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c ter), della l.r. 12/1999" in luogo della dicitura "Il presente tesserino ha validità di un anno dalla data del suo rilascio";
- il tesserino rilasciato con le suddette modalità è conteggiato ai fini del calcolo del numero di tesserini identificativi degli hobbisti rilasciabili per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare, benché rilasciato prima che le disposizioni di cui all'articolo 7 bis, commi 3 e 5, della l.r. 12/1999, come modificate dalla l.r. 23/2018, trovino applicazione (giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti).

Il testo aggiornato delle norme citate è consultabile sul sito della Regione Emilia-Romagna ai seguenti link:

- leggi regionali: <http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/>
- atti amministrativi: [http://servizissir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action\\_name=ACTIONRICERCADELIBERE&ENTE=1](http://servizissir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&ENTE=1)

- B.U.R.E.R.T.: <http://bur.regione.emilia-romagna.it/ricerca>

Restando in attesa di ricevere gli atti di individuazione dei mercatini storici con hobbisti, secondo i termini e le modalità sopra specificate, si porgono cordiali saluti.

Dr.ssa Paola Bissi  
(documento firmato digitalmente)

AP